



Il Presidente
Prot. n. 3000

Roma, 15 maggio 2012

Spett.le CONI

Spett.le EPS

E p.c. Ai Comitati Regionali F.P.I.

Alle Associazioni e Società affiliate F.P.I.

OGGETTO: Competenza esclusiva dell'attività del pugilato in Italia.

Il movimento pugilistico italiano ha raggiunto negli ultimi anni una rilevante crescita di praticanti e una crescente notorietà, grazie alla formazione di qualificati quadri tecnici e dirigenziali nonché degli importanti successi conseguiti a livello mondiale ed olimpico, attirando l'attenzione di molteplici operatori sportivi esterni alla Federazione Pugilistica Italiana. In tal senso la scrivente Federazione è venuta a conoscenza di gare di pugilato non autorizzate che si sarebbero svolte sotto l'egida di un ente di promozione sportiva e pertanto chiede alle competenti autorità di prendere i dovuti provvedimenti onde scongiurare il ripetersi di tali gravi violazioni.

In primo luogo, è necessario ricordare che la F.P.I. è l'ente che disciplina e promuove l'attività sportiva del Pugilato in Italia nel rispetto della legge, ed in ossequio ai principi e alle disposizioni del CONI, del CIO e della Federazione Internazionale Boxe (AIBA) e che il CONI riconosce una sola Federazione per ciascuno sport (art.2 Statuto CONI).

L'art. 1, comma II dello Statuto della F.P.I. prevede espressamente che *"La F.P.I. è autorizzata in via esclusiva a svolgere in Italia l'attività sportiva del pugilato agonistico e amatoriale, in armonia con le deliberazioni del C.I.O. e del C.O.N.I., anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività. La F.P.I. svolge, l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi delle Federazioni internazionali alle quali è affiliata sia per il settore dilettanti che per il settore professionisti, purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I."*

Tale prerogativa è chiaramente riconosciuta e certificata dal CONI che ha approvato con delibera della Giunta Nazionale n. 308 del 29 settembre 2011 lo Statuto della F.P.I., demandando alla stessa F.P.I. *"...lo scopo di promuovere, organizzare, disciplinare, regolamentare, propagandare, sviluppare e attuare programmi di formazione di atleti e tecnici, nonché di svolgere lo sport del pugilato sia dilettantistico che professionistico anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. nel territorio nazionale e internazionale. Essa rappresenta l'attività del pugilato in via esclusiva nei confronti delle Federazioni Internazionali"*.

In particolare, la F.P.I. è l'unica struttura responsabile dell'organizzazione dell'attività del pugilato – il cui contenuto agonistico è definito dalla stessa Federazione – della gestione degli aspetti tecnici e della promozione della disciplina che presiede nell'ambito dei confini nazionali, costituendo, altresì, l'esclusivo referente per l'A.I.B.A. a livello internazionale. Tale condizione è uno dei presupposti per il riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del CONI che, è bene rammentarlo, procede all'affiliazione di qualsiasi ente federale soltanto quando lo stesso ente è l'unico organismo a rappresentare la disciplina nell'ambito nazionale e sia affiliato ad una Federazione Internazionale riconosciuta dal CIO. In altre parole, nessun altro Ente riconosciuto dal CONI potrebbe presentare nel proprio Statuto la possibilità di svolgere ovvero promuovere l'attività sportiva che già ricada sotto l'egida di una Federazione affiliata al CONI.

Tale requisito unitamente agli altri fissati dall'Ordinamento giuridico generale (D.Lgs 242/99 così come modificato dal D.lgs 15/2004) e dall'Ordinamento giuridico sportivo hanno una valenza anche nella possibilità di fruire dei benefici fiscali, da parte di quelle strutture sportive (associazioni e società) a sua volta affiliate agli enti riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale. Difatti, i citati soggetti associativi dovranno indicare, nel loro statuto, l'attività sportiva che intendono promuovere ovvero svolgere (senza finalità di lucro L. 289/02) e per la quale chiedono l'affiliazione all'ente federale ed il conseguente riconoscimento sportivo al CONI (L. 186/04).

In tale ottica la F.P.I. ha disciplinato il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento di figure professionali quali medici ed ufficiali di gara che, con la propria opera, garantiscono la sicurezza e la regolarità dell'attività del pugilato. Inoltre la F.P.I. ha strutturato specifiche polizze assicurative che, nel pieno rispetto delle normative vigenti, garantiscono adeguate coperture per i rischi connessi.

In merito proprio alla tutela sanitaria, la Federazione Pugilistica Italiana ha adottato un apposito regolamento che disciplina le funzioni specifiche del settore, nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale (DECRETO MINISTERIALE 18 FEBBRAIO 1982, DECRETO MINISTERIALE 28 FEBBRAIO 1983, DECRETO MINISTERIALE 13 MARZO 1995), delle disposizioni del CIO, del CONI e delle Federazioni Internazionali ai fini della tutela e del controllo dello stato di salute dei propri tesserati. La FPI, di concerto con il CONI e la Federazione Medico Sportiva Italiana, ha investito nella formazione e l'aggiornamento del *"medico di ruolo del pugilato"* che rappresenta uno dei perni della struttura federale con specifica competenza e particolari responsabilità per garantire la tutela e l'integrità fisica dell'atleta nell'ambito di uno sport complesso come quello del pugilato.

Per quanto concerne gli EPS, l'art. 26 dello Statuto CONI definisce Enti di promozione sportiva le associazioni riconosciute dal CONI a livello nazionale o regionale che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive associate.

Pur condividendo il rispetto delle reciproche finalità sportive ed istituzionali con particolare attenzione alla formazione, la promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive, è fuori di dubbio che nessun Ente possa svolgere gare di pugilato né svolgere attività relative alla disciplina del pugilato- già di esclusiva pertinenza e competenza della FPI- se non attraverso apposite convenzioni con le stesse Federazioni; allo stato attuale solo due Enti di Promozione Sportiva, lo CSAIn e l'AICS, hanno stipulato apposite convenzioni.

Per tali considerazioni la F.P.I. diffida chiunque ad intraprendere iniziative che possano mettere a rischio l'incolumità degli atleti e danneggiare conseguentemente l'immagine della nostra disciplina.

Distinti saluti.

Comm. Franco Falcinelli
